



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 170 – 7 Luglio 2020**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, LE FAQ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Per le realtà interessate, si segnala che il Ministero dell'Interno ha pubblicato alcune FAQ in materia di emersione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto-Legge n. 34/2020. Si rimanda all'apposito [link](#) per la relativa consultazione.

### ➤ “BONUS VACANZE” EX ART. 176 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della presente informativa la circolare n. 18/E del 3 Luglio 2020, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul c.d. “bonus vacanze” introdotto dall'art. 176 del D.L. n. 34/2020.

### ➤ INDENNITA' COVID-19 PER LIBERI PROFESSIONISTI, COLLABORATORI COORDINATI CONTINUATIVI, LAVORATORI SOMMINISTRATI E AI LAVORATORI STAGIONALI, MESI DI APRILE E MAGGIO 2020: INDICAZIONI INPS

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della presente informativa la circolare n. 80 del 6 Luglio 2020 attraverso la quale l'INPS indica le modalità operative attraverso le quali richiedere le indennità per il mese di Aprile e Maggio 2020 destinate ai liberi professionisti, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori somministrati e ai lavoratori stagionali.

# FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE  
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134  
T 031555560 | F 031555540  
[info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com) | [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)





*Roma, 3 luglio 2020*

***OGGETTO: Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d'imposta  
Vacanze di cui all'articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio  
2020, n. 34 (in corso di conversione)***

**Indice**

1	Premessa .....	3
2	Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi .....	3
3	Ambito oggettivo di applicazione .....	6
4	Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all'agevolazione .....	7
5	Misura del credito .....	11
6	Modalità di rimborso dello sconto al fornitore .....	13
7	Cessione del credito e poteri di controllo dell'amministrazione .....	14

## **1 Premessa**

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, Decreto Rilancio), in corso di conversione, è stato previsto, tra l'altro, con l'articolo 176, che: *«Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva»* (di seguito, Credito d'imposta Vacanze).

La finalità perseguita dall'intero Decreto Rilancio è quella di porre in essere misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale contesto l'articolo 176 è inserito nel Titolo VIII *«Misure di settore»*, al capo I *«Misure per il turismo e la cultura»*.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 237174/2020 del 17 giugno 2020, sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni in commento, da eseguire anche avvalendosi della società per azioni PagoPA.

Con la presente circolare, si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

## **2 Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi**

Il comma 1 individua come beneficiari del Credito d'imposta Vacanze i nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in

corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE<sup>1</sup> è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica<sup>2</sup> (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Le informazioni, i chiarimenti e le modalità per richiedere la DSU e calcolare l'ISEE sono reperibili sul sito dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per «*nucleo familiare*», ai fini che qui interessano, si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico», ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Più precisamente, il «*nucleo familiare*<sup>3</sup>» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica<sup>4</sup> alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La norma prevede<sup>5</sup> che il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Ciò significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al Credito d'imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

Il comma 1 del citato articolo 176 del Decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che per avere diritto al Credito d'imposta Vacanze, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale dalle «*imprese turistico ricettive*», dagli «agriturismo»

---

<sup>1</sup> L'ISEE è stato istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

<sup>2</sup> «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 «*Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona*».

<sup>5</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

e dai «*bed & breakfast*». Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
  - 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
  - 55.20.10 Villaggi turistici
  - 55.20.20 Ostelli della gioventù
  - 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
  - 55.20.40 Colonie marine e montane
  - 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed & breakfast*, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
  - 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence
    - i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
    - ii. cottage senza servizi di pulizia

- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e alle relative norme regionali.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un *bed & breakfast* in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso l'apposita procedura web, disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell'agevolazione e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente (si veda il successivo paragrafo 5<sup>6</sup>).

Sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1, coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale.

Si precisa, infine, che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

### **3 Ambito oggettivo di applicazione**

Il Credito d'imposta Vacanze è utilizzabile *«per il pagamento di servizi offerti»* in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di *bed & breakfast «dal 1° luglio al 31 dicembre 2020<sup>7</sup>»*. Pertanto, sulla base della norma, l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento.

Si precisa, inoltre, che il Credito d'imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020 - e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura

---

<sup>6</sup> Punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

<sup>7</sup> Ai sensi del comma 1 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.



turistica fornitrice del servizio.

#### **4 Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all'agevolazione**

L'agevolazione consiste in un «credito» fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020.

Il Credito d'imposta Vacanze<sup>8</sup> è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da «*fattura elettronica o documento commerciale*<sup>9</sup>» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e *bed & breakfast*.

Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come previsto dal Provvedimento al punto 3.

Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto in commento.

---

<sup>8</sup> Ai sensi del comma 3, dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

<sup>9</sup> Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante la disciplina sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Con riguardo alla prima condizione, si evidenzia che il Credito d'imposta Vacanze deve essere utilizzato in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il Credito d'imposta Vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.

Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d'imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa da ALFA.

La norma prevede, inoltre, che la fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell'agevolazione.

Al riguardo, si precisa che il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del Credito d'imposta Vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

Inoltre, considerato il dato letterale della norma, non è necessario che sia l'intero nucleo a fruire del servizio.

Tale aspetto è anche richiamato nel punto 3.3 del citato Provvedimento, in cui è previsto che: *«lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente di cui al punto 2, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore».*

Tenuto conto che l'agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari, così

come risultanti dalla normativa ISEE precedentemente citata, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico definita dall'articolo 12 del TUIR, si precisa che, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.

Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Il Credito d'imposta Vacanze è fruibile unicamente *«per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast»*, esclusivamente tramite l'utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all'agevolazione, come di seguito precisato.

Per espressa previsione di legge, in particolare, il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

Le modalità di accesso all'agevolazione da parte del contribuente sono disciplinate dal punto 2 del citato Provvedimento al quale si rinvia per tutti gli approfondimenti.

In particolare, è stato stabilito che la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per *smartphone* denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l'esito del riscontro.

Se quest'ultimo è positivo, viene comunicato al richiedente anche l'importo

massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o *tour operator*. In tali casi, è necessario che l'intermediario assicuri l'espletamento delle procedure di cui ai punti 3.5 e seguenti del Provvedimento, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei predetti dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del Provvedimento.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell'esito positivo dell'operazione a sistema, come indicato nel Provvedimento, l'operazione non può essere annullata: l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima di cui al punto 1.3 del Provvedimento medesimo.

Si ricorda, inoltre, che l'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio

turistico.

Si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi.

Un nucleo familiare a cui è stato riconosciuto il Credito d'imposta Vacanze, per un importo massimo di 500 euro, si rivolge a un'agenzia di viaggi per prenotare una vacanza presso un albergo, il cui costo complessivo è pari a 700 euro (Iva inclusa). Il pagamento viene effettuato con le seguenti modalità:

- per 200 euro, a titolo di acconto, mediante l'agenzia di viaggi, che emette la relativa fattura in nome e per conto dell'albergo;
- la restante parte, direttamente presso la struttura turistica, 400 euro come sconto e 100 euro con altre modalità. L'albergo dovrà emettere una fattura a saldo di 500 euro, comprensiva dello sconto applicato, inserendo nell'apposita procedura web i dati richiesti (corrispettivo totale, pari a 700 euro, codice univoco e codice fiscale dell'intestatario della fattura).

Nel caso in cui, invece, l'intero corrispettivo dovuto all'albergatore sia pagato tramite l'agenzia di viaggi, la stessa emetterà la fattura in nome e per conto dell'albergo, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operando secondo quanto precedentemente descritto (comunicando all'albergo i dati da inserire nella procedura web per la verifica e conferma dello sconto ovvero operando direttamente, in nome e per conto dell'albergo, nella medesima procedura web)

## **5 Misura del credito**

Il Credito d'imposta Vacanze<sup>10</sup> è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

---

<sup>10</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

Il Credito d'imposta Vacanze<sup>11</sup> è fruibile esclusivamente nella misura:

- dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20 per cento, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il Credito d'imposta Vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Il punto 3 del medesimo Provvedimento stabilisce che, al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell'agevolazione e dell'importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l'applicazione dello sconto e, da questo momento, l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo dello sconto applicato in base alle disposizioni

---

<sup>11</sup> Ai sensi del comma 4 del citato articolo 176 del Decreto Rilancio.

in commento.

Il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20 per cento del Credito d'imposta Vacanze spettante al proprio nucleo familiare.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

## **6 Modalità di rimborso dello sconto al fornitore**

Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta<sup>12</sup>. Il predetto credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- può essere ceduto:
  - a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
  - b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari;con facoltà di successiva cessione del credito.

In particolare, secondo quanto disposto dal punto 4 del Provvedimento, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici resi

---

<sup>12</sup> Ai sensi del comma 5 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.

disponibili dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il codice tributo: «6915», denominato «BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e *bed & breakfast* e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», istituito con specifica risoluzione.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d'imposta ovvero utilizzare il credito d'imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

Infine, si precisa che a tale credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

## **7 Cessione del credito e poteri di controllo dell'amministrazione**

La normativa<sup>13</sup> stabilisce che, qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito

---

<sup>13</sup> Cfr. le previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo 176 del Decreto Rilancio.



d'imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato.

L'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività, l'amministrazione finanziaria:

- in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita;
- in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*(firmato digitalmente)*

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Pensioni***  
***Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 06/07/2020**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 80**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Vice Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia),  
recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e**

**all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Indennità per il mese di maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

**INDICE**

1. *Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020*
2. *Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020*
3. *Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione*
4. *Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali*
5. *Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020*
6. *Finanziamento e monitoraggio*
7. *Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità*
8. *Strumenti di tutela*
9. *Istruzioni contabili*

## **1. Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020**

L'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.

In particolare, la richiamata disposizione individua quali destinatari dell'indennità in argomento i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell'accesso all'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l'individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.

Per la verifica del requisito reddituale l'INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84,

comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 - comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione all'Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

## **2. Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020**

Il successivo comma 3 del citato articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede altresì, per il mese di maggio 2020, un'indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

## **3. Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione**

Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che l'indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l'accesso all'indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all'indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpl.

Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che

l'indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine - tenuto conto che l'Istituto, cui l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all'inquadramento aziendale attraverso l'assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'azienda - sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

**Tabella codici ATECO** (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l'indennità)

<b>TURISMO</b>	
<b>CSC 70501</b>	<p>1. <u>Alberghi (ATECO 55.10.00)</u>:</p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</p> <p>2. <u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10)</u>.</p> <p>3. <u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20)</u>.</p> <p>4. <u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30)</u>:</p> <p>a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</p> <p>5. <u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40)</u>.</p> <p>6. <u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51)</u>:</p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</p> <p>b. cottage senza servizi di pulizia.</p>
<b>CSC 50102</b>	<p>1. <u>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u></p>
<b>CSC 70501</b>	<p>1. <u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00)</u>:</p> <p>a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</p> <p>2. <u>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10)</u>.</p> <p>3. <u>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20)</u>:</p> <p>a. case dello studente;</p> <p>b. pensionati per studenti e lavoratori;</p> <p>c. altre infrastrutture n.c.a.</p>

<b>CSC 70502 70709</b>	<p>1. <u>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</u></p> <p>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</p> <p>b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</p>
<b>CSC 50102</b>	<p><u>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</u></p>
<b>CSC 70502</b>	<p>1. <u>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</u></p> <p>a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</p> <p>b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</p> <p>2. <u>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</u></p> <p>a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</p>
<b>CSC 70502 70709</b>	<p>1. <u>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</u></p> <p>a. bar;</p> <p>b. pub;</p> <p>c. birrerie;</p> <p>d. caffetterie;</p> <p>e. enoteche.</p>
<b>CSC 41601 70503</b>	<p>1. <u>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</u></p> <p>a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</p>
<b>CSC 70504 40405 40407</b>	<p>1. <u>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).</u></p>
<b>70504</b>	<p>1. <u>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).</u></p>
<b>CSC 70401</b>	<p>1. <u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</u></p> <p>a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</p> <p>b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</p> <p>2. <u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u></p> <p>a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di</p>

	<p>viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</p> <p>3. <u>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</u></p> <p>4. <u>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</u></p>
<b>CSC 40404 70705</b>	<p>1. <u>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</u></p> <p>a. preparazione di pasti da portar via "take-away";</p> <p>b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</p>
<b>CSC 70708</b>	<p>1. <u>Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</u></p> <p>a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</p> <p>b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</p> <p>c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</p> <p>d. attività di promozione turistica.</p>
<b>STABILIMENTI TERMALI</b>	
<b>CSC 11807</b>	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>
<b>CSC 70708</b>	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>

Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l'istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell'indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all'ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l'esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di "preavviso di reiezione", che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l'eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione d'ufficio dell'esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l'allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all'azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l'eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell'azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

#### **4. Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

Il medesimo comma 6 del richiamato articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede altresì che alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° (gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si precisa che l'indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai fini dell'accesso all'indennità Covid-19 per il mese di maggio, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che detti lavoratori – alla predetta data del 19 maggio 2020 - non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASpI.

## **5. Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020**

I liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici come individuati al precedente paragrafo 1, ai fini della fruizione dell'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 – in ragione dei particolari requisiti reddituali introdotti dal comma 2 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 – devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell'indennità Covid-19 di cui all'articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 3 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall'INPS – in presenza dei "nuovi" requisiti legislativamente previsti dal citato comma 3 dell'articolo 84 - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i collaboratori coordinati e continuativi di cui sopra non avessero presentato la domanda per l'indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 3, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell'indennità Covid-19, di cui all'articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l'indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 6 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall'INPS – in presenza dei "nuovi" requisiti legislativamente previsti dal citato comma 6 dell'articolo 84 - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.



Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra non avessero presentato la domanda per l'indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 6, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennità Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 84 del decreto Rilancio Italia, devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

Fermo restando quanto sopra, per quanto concerne l'erogazione delle indennità di cui al citato articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Rilancio Italia, si precisa quanto segue in ordine alla modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle predette indennità.

Stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa "INDENNITA' COVID-19" presente sul sito internet dell'INPS.

## **6. Finanziamento e monitoraggio**

L'articolo 84, comma 12, del decreto Rilancio Italia prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 84 – ivi comprese quelle di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 sopra richiamate - sono erogate dall'INPS, previa domanda (ove prevista in base a quanto specificato nel precedente paragrafo 5), nel limite di spesa di 3.840,8 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero

del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

## **7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità**

Ai sensi dell'articolo 86 del D.L. n. 34 del 2020, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo decreto-legge non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l'indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all'articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all'articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020 e con l'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui all'articolo 78 del D.L. n. 34 del 2020.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del decreto Rilancio Italia le indennità di cui all'articolo 84 in argomento sono incompatibili con il Reddito di Emergenza di cui al medesimo articolo 82.

Ai sensi del medesimo articolo 86 del decreto Rilancio Italia, le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si precisa che le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Il D.L. n. 34 del 2020, all'articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità - appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai suddetti commi dell'articolo 84, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell'articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell'articolo 84, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati ed inferiore a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie, non verrà erogata l'indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all'ammontare di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati e fino all'ammontare di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie di cui sopra.

Le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2 e 3, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

Le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 5 e 6 non sono compatibili con la NASpI.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

## **8. Strumenti di tutela**

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19, di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti - proporre azione giudiziaria.

## **9. Istruzioni contabili**

Gli oneri per le indennità previste dall’articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”, secondo i consueti schemi di contabilizzazione.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 84, commi 2 e 3, del decreto Rilancio Italia, si utilizzerà il conto in uso GAU30252, a cui verrà adeguata la denominazione con i riferimenti normativi.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, si istituisce il conto:

GAU30257 – Indennità a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite dall’emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 84, si utilizzerà il conto in uso GAU30254, a cui verrà adeguata la denominazione.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10250.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura territoriale interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3218” opportunamente ridenominato.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si utilizzerà il conto già esistente e variato nella denominazione:

GAU24252 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 commi 2 e 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

il conto di nuova istituzione:

GAU24257 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite dall'emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

e il conto in uso, opportunamente ridenominato:

GAU24254 - per il recupero e il rientro delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio esistente "1170", che sarà adeguato nella denominazione.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.